

**COMUNE DI FLORESTA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**Nota integrativa**

**al bilancio**  
**2021/2023**

# Definizione

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel Documento Unico di Programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate.
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

In base ai principi contabili, il bilancio di previsione rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2021-2023, disciplinato dal D.Lgs 118/2011, è redatto in base alle nuove disposizioni contabili, nella veste assunta dopo le modifiche del D.lg.126/2014 e secondo gli schemi e i principi contabili allegati.

Il nuovo sistema contabile ha introdotto importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura, oltre che della presente nota integrativa, dei seguenti documenti di bilancio:

- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- I nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

La struttura della spesa del Bilancio armonizzato è articolata in titoli, missioni e programmi.

L'elencazione di missioni e programmi è tassativamente definita dalla legge.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs118/2011 e dell'art.11 comma 5 del D.Lgs 118/2011 e contiene i seguenti elementi:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi. Gli enti sono obbligati ad allegare gli elenchi delle risorse accantonate e/o vincolate presunte, rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023
3. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

### **I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

Secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

Le previsioni di entrata e di uscita fanno pertanto riferimento alle somme per le quali si prevede l'esigibilità negli esercizi di riferimento del bilancio. Il principio contabile 4/2 allegato al DLgs. 118/11, per ogni tipologia di entrata e di uscita, prevede regole diverse per individuare l'esigibilità, cioè per individuare l'esercizio di scadenza dell'obbligazione giuridica.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021/2023 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata.

#### **1. Le entrate**

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate sulla base del trend storico, della normativa, delle basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e delle modifiche legislative introdotte.

### 1.1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono previste nel Bilancio di previsione 2021/2023 con i seguenti stanziamenti

ENTRATE TRIBUTARIE				
Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
418.415,96	631.426,76	600.129,32	576.942,05	576.942,05

Di seguito si riportano i criteri adottati per la formulazione delle principali entrate tributarie:

#### A. Imposta municipale propria

L'imposta unica comunale (IUC), è stata istituita a decorrere dall'anno 2014 dall'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013.

Si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Le abitazioni principali sono escluse sia dall'IMU sia dalla TASI, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che restano assoggettate a entrambe le imposte.

L'IMU, che ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI), è dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l'aliquota stabilita per la particolare fattispecie. L'aliquota ordinaria fissata dalla legge per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,76% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 punti percentuali: l'aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%. Per le abitazioni principali non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), invece, l'aliquota stabilita dalla legge è pari allo 0,4% e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali: l'aliquota può, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.

#### Unificazione Imu-Tasi

La legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all' articolo 1, commi da 738 a 783, per ragioni di razionalizzazione e semplificazione, ha apportato modifiche al sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di Imu e Tasi.

L'articolo 1, comma 738, ha previsto l'abolizione dell'imposta unica comunale (Iuc) dal 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre l' Imu unificata è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi (da 739 – 783).

Più precisamente, quindi, per la Tari rimangono ferme le vecchie disposizioni, la Tasi viene soppressa e l'Imu viene ridisciplinata.

Gli aspetti fondamentali della disciplina della imposta unificata sono:

- il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il soggetto attivo è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio;
- i soggetti passivi sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- la base imponibile è costituita dal valore degli immobili (in particolare, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori espressamente previsti in funzione del gruppo catastale di rispettiva classificazione);
- per i fabbricati di interesse storico o artistico, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, non di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50%;
- l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,86% (i Comuni possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al totale azzeramento);
- anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (tra i quali rientrano i capannoni industriali), l'aliquota di base è fissata allo 0,86% (l'imposta corrispondente allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre i Comuni possono incrementare l'aliquota fino all'1,06% o diminuirla fino allo 0,76%, senza facoltà di intervenire sulla quota riservata all'Erario);
- sono esenti le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico); in tale ultimo caso, l'aliquota di base è stabilita nella misura dello 0,5%, con facoltà per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di azzerarla completamente;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1% (i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita l'aliquota di base è pari allo 0,1% negli anni 2020 e 2021, con possibilità, per i Comuni, di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento (a partire dal 2022, tali beni, fino a quando permane la destinazione alla vendita e non sono locati, saranno esenti dall'Imu);
- per le abitazioni locare a canone concordato l'imposta è ridotta al 75%;
- per gli immobili strumentali è prevista la deducibilità dell'Imu dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, mentre l'imposta è indeducibile ai fini Irap (la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021, mentre la deducibilità sarà integrale a partire dal 2022);
- l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;
- i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, con scadenza rispettivamente 16 giugno e 16 dicembre (resta ferma la facoltà di pagare in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno);
- il versamento deve essere eseguito con il modello F24 oppure tramite apposito bollettino postale, oppure utilizzando la piattaforma PagoPA;

- la presentazione della dichiarazione è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

Le previsioni del triennio 2021-2023 tengono conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, già manifestati nel 2020 con una riduzione stimata di circa il 13 per cento, riduzione che con ogni probabilità si ripeterà anche nel 2021.

A ciò si devono aggiungere gli effetti sul gettito IMU dell'esenzione prevista dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2021-2022, in materia di immobili appartenenti alla categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Infine, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione in favore dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia. In particolare l'articolo 1, comma. 48, della legge 178/2020, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia.

<b>TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>108.987,00</b>	<b>128.987,00</b>	<b>196.766,27</b>	<b>195.266,27</b>	<b>195.266,27</b>

<b>ALIQUOTE STABILITE NEL 196.766,27 (I ANNO BILANCIO 2021/2023 )</b>	
<b>Tipologia immobile</b>	<b>Aliquote</b>
<b>Terreni edificabili</b>	8,60 per mille
<b>Terreni agricoli</b>	ESENTI
<b>Altri immobili</b>	8,60 per mille
<b>Fabbricati rurali ad usp strumentale</b>	1 per mille
<b>Abitazione principale (cat. A/1,A/8 e A/9) e pertinenze</b>	5 per mille

### **B. Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani**

La "TARI" è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Il relativo gettito deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stessi. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale sulla base dei costi del servizio individuati e classificati nel piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio. Nella commisurazione della tariffa per le singole categorie di utenza, il comune può seguire i criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 o, in alternativa, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. Anche nell'ambito della TARI, i comuni, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, possono introdurre agevolazioni ed esenzioni per specifiche fattispecie. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura di corrispettivo.

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione in favore soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia. In particolare l'articolo 1, comma. 48, della legge n. 178/2020, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia.

Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.

<b>TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Per quanto riguarda la TARI lo scopo è quello di pareggiare i costi del servizio, come prescritto in via obbligatoria dalla normativa.

Le Tariffe verranno approvate con apposita delibera consiliare, seguendo i criteri di cui sopra, a seguito della definizione del Piano Economico – Finanziario

### **C. Addizionale comunale IRPEF**

L'addizionale comunale irpef è stata istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998. L'aliquota non può eccedere 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall'anno 2011, può stabilire un'aliquota fino allo 0,9%.

A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta se il reddito è inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre si applica al reddito complessivo se il reddito supera il limite.

I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure aliquote diverse articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.

L'allegato 4.2 al punto 3.7 del Dlgs n. 118/2011 stabilisce le modalità con cui vengono accertate le entrate tributarie. Con particolare riferimento all'addizionale comunale Irpef, la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata «sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale sul federalismo fiscale». L'articolo 3 del Dm 1° dicembre 2015 recante il terzo aggiornamento agli stessi, cancella la possibilità di utilizzare le stime ministeriali, lasciando applicabile esclusivamente il criterio di cassa. Il 16 dicembre 2015 Commissione Arconet, nell'esaminare la proposta elaborata da Rgs, Anci e Dipartimento delle Finanze, diretta a inserire un nuovo principio contabile in materia di accertamento di entrate tributarie, ha precisato: "L'accertamento della addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, verrà fatto sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento".

Il Comune di Floresta, verificata la scarsa esigibilità delle imposte e tasse, invero risulta un fcd elevato per un comune di così piccole dimensioni, con giusta deliberazione ha innalzato l'aliquota dallo 0,30 allo 0,60 per cento. Tuttavia la previsione per l'anno 2021 non è facilmente quantificabile a causa della riduzione dei

redditi dovuti alla perdita di posti di lavoro e alla sospensione / riduzione dell'attività lavorativa per i noti eventi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Anche se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio di prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori per il 2021.

Comunque il Comune ha aumentato del doppio il gettito, basandosi sui dati risultati nel portale del federalismo fiscale, che costituisce una previsione attendibile e certamente congrua.

<b>TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>12.509,20</b>	<b>17.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>

<b>Fascia di applicazione</b>		
Esenzione per redditi fino a euro		0,00
Fascia unica		0,60
<b>Da</b>	<b>a</b>	<b>Aliquote</b>
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

#### **D. Tassa occupazione spazi e aree pubbliche**

Con la legge 160/2019, commi da 816 a 836 dispongono l'istituzione dal 2021 del canone unico patrimoniale di concessione, per unificare in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Tale canone sostituisce la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti, il canone unico, ad invarianza di gettito, è stato allocato in bilancio al titolo III – Entrate Extratributarie – distintamente per:

- Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nelle more dell'attivazione di una nuova voce del piano dei conti, è stato contabilizzato alla voce finanziaria E.3.01.03.01.003,
- Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, andrà previsto al piano E.3.01.03.01.002.

#### **F. Fondo di solidarietà comunale**

Il fondo di solidarietà è stato istituito dall'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che dispone di iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La dotazione del Fondo di solidarietà è determinata annualmente con la legge di bilancio, mentre il riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario è effettuato con D.P.C.M. previo accordo da sancire in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, Conferenza Stato-città e autonomie locali, Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale 2021 è determinato a partire dalle somme attribuite per l'anno 2020 a titolo di FSC secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 28 marzo 2020 e dei relativi allegati dal n. 1 al n. 4, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 83 del 29 marzo 2020.

Rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni del 2020, il comma 794 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 la ridetermina in 6.616,5 milioni per l'anno 2021, in 6.855,5 milioni per l'anno 2022, in 6.980,5 milioni per l'anno 2023.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la nuova dotazione ricomprende gli effetti del comma 791, il quale dispone la destinazione delle risorse aggiuntive allo sviluppo dei servizi sociali comunali

svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze, nonché delle abrogate disposizioni di cui ai commi 848 e 850 della legge n. 160/2019, ferma restando la finalità originaria del contributo di cui al comma 848.

<b>TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>157.225,00</b>	<b>360.318,35</b>	<b>249.250,65</b>	<b>227.563,38</b>	<b>227.563,38</b>

## 1.2. Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti sono finalizzati prevalentemente al finanziamento delle spese correnti. Si distinguono in trasferimenti da amministrazioni pubbliche, trasferimenti correnti da famiglie, trasferimenti correnti da imprese, trasferimenti correnti da istituzioni sociali private, Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo.

<b>TRASFERIMENTO CORRENTI – TITOLO II</b>				
<b>TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>530.476,06</b>	<b>610.456,39</b>	<b>570.275,96</b>	<b>538.375,96</b>	<b>538.375,96</b>
<b>Trasferimenti da amministrazioni pubbliche Tipologia 101</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>530.476,06</b>	<b>610.456,39</b>	<b>570.275,96</b>	<b>538.375,96</b>	<b>538.375,96</b>
<b>Trasferimenti correnti da famiglie Tipologia 102</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Trasferimenti correnti da imprese Tipologia 103</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private Tipologia 104</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Tipologia 105</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 1.3. Entrate Extratributarie

Le entrate extratributarie comprendono le fonti di finanziamento del comune che non sono direttamente collegabili alla riscossione di tributi; comprendono, in particolare, i proventi derivanti dalla vendita di beni, dalla vendita e dalla erogazione dei servizi, i proventi derivanti da contribuzioni, eventuali utili di aziende collegate o profitti ricavati dall'erogazione dei servizi pubblici o dall'affitto di beni immobili comunali a soggetti terzi.

<b>TRASFERIMENTO CORRENTI – TITOLO III</b>				
<b>TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>164.081,89</b>	<b>144.699,05</b>	<b>464.806,82</b>	<b>199.223,80</b>	<b>195.396,08</b>
<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 100</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>104.288,85</b>	<b>99.954,00</b>	<b>347.307,47</b>	<b>103.830,13</b>	<b>99.954,00</b>
<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 200</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>3.603,42</b>	<b>2.000,00</b>	<b>214,94</b>	<b>393,67</b>	<b>442,08</b>
<b>Interessi attivi Tipologia 300</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>0,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 400</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 500</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>56.189,40</b>	<b>41.745,05</b>	<b>116.284,41</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>

#### **1.4. Entrate in conto capitale**

Sono le entrate derivanti dalla vendita di beni patrimoniali, dai trasferimenti in conto capitale e dagli oneri di urbanizzazione; le entrate derivanti dalla riduzione di attività finanziarie, le entrate derivanti dal ricorso all'indebitamento. Esse finanziano principalmente le spese in conto capiate (spese per investimenti). Fanno eccezione le entrate derivanti dalla dismissione dei beni patrimoniali e quelle derivanti dal rilascio dei permessi di costruzione, per le quali la legislazione vigente prevede anche una diversa destinazione.

##### a) I trasferimenti e i contributi agli investimenti

I trasferimenti e i contributi agli investimenti sono previsti sulla base di assegnazioni già concesse o concedibili in virtù di normativa nazionale e/o regionale vigenti. L'effettivo utilizzo delle entrate in conto capitale è, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della stesse e previa visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 1253, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

##### b) I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in linea con il trend storico

A partire dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; a interventi di riuso e di rigenerazione; a interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

Con l'articolo 1 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è consentito l'utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per spese di progettazione

##### c) Alienazioni patrimoniali

Le previsioni proventi delle alienazioni patrimoniali sono congrue al valore di mercato degli immobili indicati nel piano delle alienazioni. L'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, impone agli enti territoriali di destinare in via prioritaria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, all'estinzione anticipata dei mutui e quindi alla riduzione del proprio indebitamento, la quota del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile e la restante quota a spese di investimento. Qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata nel momento in cui l'ente decida di procedere alla estinzione anticipata.

Per completezza di esposizione si fa presente che disposizioni speciali consentono, esclusivamente in via eccezionale, di utilizzare le entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili per finanziarie spese correnti (ad esempio, nelle ipotesi eccezionali previste: dall'art. 255, comma 9, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni - TUEL ove l'ente versi in situazione di dissesto; dall'art. 243-bis, comma 8, lett. g) del TUEL ove l'ente abbia fatto ricorso alla procedura

di riequilibrio pluriennale; dall'art. 193, comma 3, del TUEL per la conservazione degli equilibri di bilancio; dall'art. 2, comma 4, del DM 2 aprile 2015 per il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato)

<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE– TITOLO IV</b>				
<b>TREND STORICO E PREVISIONE DEL PERIODO</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>605.747,02</b>	<b>8.172.845,26</b>	<b>25.222.085,21</b>	<b>25.400.600,00</b>	<b>14.532.000,00</b>
<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo V</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Accensione Prestiti Titolo VI</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>0,00</b>	<b>95.094,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
<b>Accertamenti 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Le Spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021 - 2023 è stato/non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

### La spesa del personale

L'art. 1, comma. 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 disciplina i vincoli cui gli enti locali devono attenersi ai fini del contenimento della spesa di personale degli enti soggetti al patto di stabilità, dipendendo:

- che gli enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...)*
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”*;
- il mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale è sanzionato con il divieto di assunzione;
- con il Piano triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013

L'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (come convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26), dispone che gli enti soggetti a patto di stabilità nel 2015 possono assumere, nel triennio 2019-2021, personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al 100% della spesa sia dei cessati nell'esercizio precedente, se la spesa complessiva di personale è contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013;

L'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, testualmente recita: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi*

*tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Con il D.M. 17 marzo 2020 recante: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, sono stati individuati i valori soglia, differenziati per fascia demografica, in relazione al rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Le disposizioni del decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Dai conteggi eseguiti, risulta un rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti del triennio 2017 / 2019:

- risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma. Pertanto applica un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
- Nella fattispecie dalla deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 41 del 20.09.2021, risulta un valore di poco superiore, alla soglia stabilita dall'art. 5 comma 1 del DPCM del 17/03/2020.

Si evidenzia che nessuna novità è stata introdotta per le assunzioni a tempo determinato. La nuova normativa ed i recenti decreti COVID-19 non hanno apportato modifiche alle regole per questa categoria di lavoratori, da assumersi “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”, come sarebbe attestabile dall'emergenza in atto, ma i cui limiti rimangono fissati sotto i consolidati elementi di carattere numerico e di spesa.

<b>RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI</b>				
		<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>101</b>	Redditi da lavoro dipendente	<b>363.351,00</b>	<b>376.428,43</b>	<b>376.468,00</b>
<b>102</b>	Imposte e tasse a carico dell'ente	<b>29.456,00</b>	<b>29.806,00</b>	<b>29.806,00</b>
<b>103</b>	Acquisto di beni e servizi	<b>674.788,39</b>	<b>523.550,84</b>	<b>536.726,05</b>
<b>104</b>	Trasferimenti correnti	<b>105.000,07</b>	<b>41.617,00</b>	<b>41.617,00</b>
<b>105</b>	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>107</b>	Interessi passivi	<b>24.811,80</b>	<b>21.201,19</b>	<b>18.112,59</b>
<b>108</b>	Altre spese per redditi da capitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>109</b>	Rimborsi e poste correttive delle entrate	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>110</b>	Altre spese correnti	<b>186.535,28</b>	<b>230.606,11</b>	<b>231.606,11</b>
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RIEPILOGO SPESE RIMBORSO PRESTITI PER MACROAGGREGATI</b>				
		<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>401</b>	Rimborso di titoli obbligazionari	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>402</b>	Rimborso prestiti a breve termine	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>84.714,77</b>	<b>87.332,24</b>	<b>72.378,34</b>
<b>404</b>	Rimborso di altre forme di indebitamento	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	Fondi per rimborso prestiti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>400</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE PER MACROAGGREGATI</b>				
		<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>201</b>	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>25.581.387,81</b>	<b>25.400.600,00</b>	<b>14.532.000,00</b>
<b>203</b>	Contributi agli investimenti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	Altri trasferimenti in conto capitale	<b>88.341,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>205</b>	Altre spese in conto capitale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RIEPILOGO SPESE INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PER MACROAGGREGATI</b>				
		<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>	<b>Previsioni 2023</b>
<b>301</b>	Acquisizioni di attività finanziarie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>	Concessione crediti di breve termine	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303</b>	Concessione crediti di medio-lungo termine	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	Altre spese per incremento di attività finanziarie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **3. Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il FCDE é una posta collegata alle entrate, la cui funzione é quella di "precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione. In sostanza esso é un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale" (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

In altre parole, il FCDE mira ad accumulare risorse sufficienti a coprire le prevedibili insussistenze di crediti, in maniera da prevenire squilibri di bilancio, collegati a crediti la cui riscossione risulti statisticamente improbabile o impossibile. Per raggiungere questo scopo l'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 al punto 9.2, dispone che "L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità é effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione".

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevedeva, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2018	2019	2020	2021
PREVISIONE	Sperimentatori				
	Non sperimentatori	75 %	85%	95%	100%

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Titolo/Tipologia/Capitolo	DESCRIZIONE
<b>1.101.01205-TARES</b>	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
<b>1.101.01204-TASSA SERVIZIO SPAZZAMENTO VIE E PIAZZE</b>	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
<b>1.101.01206-TARI</b>	Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101
<b>1.101.01007-ICI-RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI</b>	Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101
<b>3.500.03203-FITTI ATTIVI LOCALI</b>	Proventi diversi Titolo 3 Tipologia 500
<b>3.500.03201-FITTI REALI DI TERRENI</b>	Proventi diversi Titolo 3 Tipologia 500
<b>3.200.03002-PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ED ORDINANZE SINDACALI</b>	Violazioni al codice della strada 3 Tipologia 200
<b>3.100.3011-PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE</b>	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
<b>3.100.03011-PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE</b>	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
<b>1.101.01013-TASI</b>	IMU-TASI Titolo 1 tipologia 101
<b>1.101.01010-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>	IMU-TASI Titolo 1 tipologia 101

Metodo di calcolo del fondo: **Media semplice tra totale incassato e totale accertato**

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo

**BILANCIO 2021**

DESCRIZIONE	Previsione 2021 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101	106.000,00	34.852,80	34.852,80
Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101	10.000,00	9.691,00	9.691,00
Proventi diversi Titolo 3 Tipologia 500	27.531,00	6.546,87	6.546,87
<b>PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE</b>	<b>58.223,00</b>	<b>40.121,47</b>	<b>40.121,47</b>
IMU-TASI Titolo 1 tipologia 101	128.987,00	50.936,97	50.936,97
<b>TOTALE</b>	<b>330.741,00</b>	<b>142.149,11</b>	<b>142.149,11</b>

**BILANCIO 2022**

DESCRIZIONE	Previsione 2021 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101	106.000,00	34.852,80	34.852,80
Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101	10.000,00	9.691,00	9.691,00
Proventi diversi Titolo 3 Tipologia 500	27.531,00	6.546,87	6.546,87
<b>PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE</b>	<b>58.223,00</b>	<b>40.121,47</b>	<b>40.121,47</b>
IMU-TASI Titolo 1 tipologia 101	128.987,00	50.936,97	50.936,97
<b>TOTALE</b>	<b>330.741,00</b>	<b>142.149,11</b>	<b>142.149,11</b>

**BILANCIO 2023**

DESCRIZIONE	Previsione 2021 di entrata	Importo da accantonare	Importo accantonato
Tassa rifiuti solidi urbani Titolo 1 Tipologia 101	106.000,00	34.852,80	34.852,80
Lotta all'evasione Titolo 1 Tipologia 101	10.000,00	9.691,00	9.691,00
Proventi diversi Titolo 3 Tipologia 500	27.531,00	6.546,87	6.546,87
<b>PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE</b>	<b>58.223,00</b>	<b>40.121,47</b>	<b>40.121,47</b>

<b>IMU-TASI Titolo 1 tipologia 101</b>	<b>128.987,00</b>	<b>50.936,97</b>	<b>50.936,97</b>
<b>TOTALE</b>	<b>330.741,00</b>	<b>142.149,11</b>	<b>142.149,11</b>

## Fondi di riserva

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, è iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 ( utilizzo di entrate vincolate) e 222 ( ricorso ad anticipazioni di tesoreria) , il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (minimo 0.3% e massimo 2.0% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente:

FONDO DI RISERVA		
Anno	Previsione	%
2021	4.200,00	0.3
2022	14.000,00	1.14
2023	15.000,00	1.21

## Fondo di riserva di cassa

Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Il limite dello 0,02 per cento delle spese finali, indicato dall'art. 166 comma 2-quater del d.lgs. 267 del 2000 successivamente corretto e integrato, ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 7.432,46, pari allo 0,03.% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

## Accantonamenti per passività potenziali ed altri accantonamenti

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Indennità di fine mandato del sindaco	1.020,83	1.750,00	1.750,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali U.1.10.01.04.001	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Fondo società partecipate U.1.10.01.05.001	0,00	25.000,00	25.000,00
Altri fondi U.1.10.01.99.999.....	729,17	20.000,00	20.000,00

### Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021, per effetto della proroga disposta dalla legge. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, deve essere iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “**Fondo di garanzia debiti commerciali**”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (articolo 1, commi. 859 e 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (articolo 1, comma 859, lett. a, e comma. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso (art. 1, comma. 859, lett. a),

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (articolo 1, comma 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (articolo. 1, comma 862, lett. b), c), d) e comma 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente

Si dà atto che dalle elaborazioni eseguite mediante la piattaforma elettronica PCC , che il debito commerciale residuo quantificato alla fine dell'esercizio precedente, non si è ridotto del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, e i tempi di pagamento e di ritardo ammontano a n.73 giorni in piattaforma e n. 78/80 dalla procedura contabile del software.

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nella fattispecie operativa si dà atto che i dati sulla piattaforma on line, non sono del tutto attendibili, in quanto la stessa nel corso degli anni non è stata aggiornata in maniera corretta, per quel che concerne la registrazione dei pagamenti delle fatture. In altri termini determinate fatture passive nei confronti dei debitori, sono stati regolarmente pagate (risulta dai dati contabili del software applicativo), mentre in piattaforma risultano ancora da pagare.

Il comune aveva dato l'incarico alla Società Pubblisys spa con determinazione del responsabile dell'area finanziaria n. 42 del 12.12.2019.

In ogni caso sarà ora compito della stessa società, con l'ausilio fondamentale degli uffici comunali, aggiornare i dati sulla piattaforma.

In questo caso appare opportuno basarsi sui dati della contabilità dell'ente, dall'esame espletato risulta da prevedere in bilancio un fondo pari ad € 9.841,58 che è stato quantificato al netto delle entrate a specifica destinazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (articolo 1, comma 863).

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali

L'ente ha previsto prudenzialmente per i motivi sopra esposti (piattaforma on line non aggiornata), € 18.000,00, importo maggiore rispetto al conteggio espresso dalla contabilità dell'ente, che sicuramente rappresenta un importo congruo, effettuato dopo una attenta e rigorosa valutazione.

### **Entrate e spese non ricorrenti**

Le voci di entrata previste nel bilancio di previsione sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se la loro acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi. Anche le voci di spesa sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Nella tabella è riportato l'elenco di tali voci di bilancio, con indicazione della loro correlazione laddove esistente:

<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Spese</b>	<b>Importo</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

### **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi**

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 10/08/2020, e ammonta ad €.18.960,22 (riportare il dato di cui alla lettera E)

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 (anno precedente) ammonta a €. 39.412,28, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Fanno eccezione le quote accantonate per Fondo anticipazione di liquidità che ai sensi dell'articolo 39-ter del D.L. 162/2020, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

La questione riguarda gli enti che hanno anticipazioni di liquidità da rimborsare

La norma ha previsto l'accantonamento dell'anticipazione di liquidità (Fal) nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al Dl 35/2013 (e successivi rifinanziamenti) ancora da rimborsare al 31/12 2019.

Il fondo va iscritto nel bilancio di previsione 2020 - 2022, per l'intero importo del Fal accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, sia fra le entrate che fra le spese.

- Nella parte entrata va previsto come utilizzo del risultato di amministrazione;
- Nella parte spesa al Titolo IV è contabilizzata in parte come rimborso e per la restante quota nella missione 20, programma 03, come ulteriore stanziamento relativo al fondo anticipazione di liquidità (articolo 39-ter, comma 3, lettera a).

La norma precisa anche che dall'esercizio 2021 e fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità:

- nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente;
- nella spesa va poi previsto il rimborso e il fondo per la restante quota.

La norma permette dunque agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione, per la quota corrispondente al Fal, anche per gli anni successivi al 2020, in deroga al principio secondo cui il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per la voce «Utilizzo risultato di amministrazione» è previsto il rigo «Anticipazioni di liquidità» valorizzabile anche per gli anni successivi al primo. Viene dunque estesa agli enti locali la regola adottata dalle regioni dal 2015.

**Le quote confluite nel risultato di amministrazione presunto elaborato sulla base di dati di pre-consuntivo sono le seguenti:**

Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (A)	<b>1.042.750,07</b>
---	---------------------

<b>Quote accantonate</b>	
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità' al 31/12 anno precedente</b>	<b>752.552,41</b>
<b>Fondo anticipazioni liquidità' DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5)</b>	<b>165.751,38</b>
<b>Fondo perdite società' partecipate(5)</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Fondo contenzioso(5)</b>	<b>44.157,51</b>
<b>Altri accantonamenti(5)</b>	<b>3.876,49</b>

<b>TOTALE</b>	<b>976.337,79</b>
---------------	-------------------

<b>Quote vincolate</b>	
<b>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Vincoli derivanti da trasferimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui</b>	<b>0,00</b>
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>	<b>0,00</b>
<b>Altri vincoli da specificare</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>27.000,00</b>

<b>Quote di investimento</b>	
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

<b>Parte Disponibile</b>	
<b>Parte disponibile</b>	<b>39.412,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>39.412,28</b>

### **Riepilogo utilizzo quote avanzo di amministrazione applicate al Bilancio di Previsione 2021**

In via preliminare, si precisa che nel corso del 2021, non è stato applicato avanzo vincolato presunto.

La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico

### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento**

Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale delle dei lavori pubblici.

Gli interventi di spesa in conto capitale, sono riportati nel piano triennale dei lavori pubblici, con l'indicazione del cronoprogramma e con l'indicazione della fonte di finanziamento.

Nel triennio 2021-2023 sono previsti i seguenti investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Programma triennale OO.PP	460.000,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	24.924.640,00	25.400.600,00	14.532.000,00
<b>TOTALE SPESE TIT. II – III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2020 E PREC.	285.089,19	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti previsioni di entrata:

Tipologia	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (4.400)	3.990.435,00	0,00	0,00
Proventi permessi da costruire e assimilati (4.500.01)	18.000,00	5.600,00	2.000,00
Contributi da investimenti (4.200)	21.213.650,21	25.395.000,00	14.530.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale (4.300)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Ricorso all'indebitamento (6.300 e 6.400)	0,00	0,00	0,00
Fpv di entrata parte capitale	285.089,19	0,00	0,00
Entrate reimputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI</b>	<b>25.507.174,40</b>	<b>25.400.600,00</b>	<b>14.532.000,00</b>

In ossequio del principio contabile punto 5.4.6 nel bilancio di previsione non sono iscritti investimenti in corso di definizione, per i quali non è stato ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa.

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

A seguito della riforma del Titolo V, l'articolo 119 della Costituzione è stato così riformulato “ (I comuni) Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la

contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.” E’ quindi introdotto il principio inderogabile del vincolo di destinazione alla contrazione dei debiti che non possono finanziare spesa corrente.

La riforma costituzionale operata dalla legge n. 1 del 2012, oltre ad introdurre il principio del pareggio di bilancio per il complesso delle pubbliche amministrazioni, ha imposto ulteriori vincoli agli enti territoriali in tema di indebitamento che si sovrappongono a quelli fissati dall'articolo 119 della Costituzione.

Con riferimento agli enti locali, il limite massimo di indebitamento è rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti. In particolare, le norme dell'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevedono che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore al 10% delle entrate correnti (i primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). Come chiarito dalla norma interpretativa contenuta nell'articolo 16, comma 11, del D.L. n. 95/2012, i suddetti limiti devono essere rispettati nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2021 solo se l'importo degli interessi relativi, sommato a quello dei mutui contratti precedentemente, non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente. L'ammontare dei nuovi mutui che l'Ente prevede di attivare nel triennio 2021/2023 perfettamente compatibile con tali limitazioni.

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Ammontare dei nuovi mutui nel triennio	0,00	0,00	0,00

Entrate	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
a) Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	451.303,56	418.415,96	631.426,76	600.129,32
b) Titolo 2: Trasferimenti correnti	601.660,59	530.476,06	610.456,39	570.275,96
c) Titolo 3: Entrate extratributarie	220.246,34	164.081,89	144.699,05	464.806,82
<b>d) Totale entrate correnti (a+b+c)</b>	<b>1.273.210,49</b>	<b>1.112.973,91</b>	<b>1.386.582,20</b>	<b>1.635.212,10</b>
Spese	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
e) Capacità di impegno per interessi (10% entrate correnti)	127.321,05	111.297,39	138.658,22	163.521,21
f) Piano dei conti 1.07.05: Interessi su mutui già attivati	26.092,75	19.299,59	16.171,71	13.571,65
g) Piano dei conti 1.07.01: Interessi obbligazionari già attivati	0,00	0,00	0,00	0,00

h) Interessi su mutui da attivare	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Contributi in conto interessi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
l) Ammontare interessi per debiti esclusi dai limiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>m) Totale interessi (f+g+h-i-l)</b>	<b>26.092,75</b>	<b>19.299,59</b>	<b>16.171,71</b>	<b>13.571,65</b>
<b>Ulteriore capacità di indebitamento(e-m)</b>	<b>101.228,30</b>	<b>91.997,80</b>	<b>122.486,51</b>	<b>149.949,56</b>

### **Spese di investimento finanziate con ricorso all'indebitamento.**

Di seguito si indicano invece ai sensi del punto 9.11.1 e 9.11.6 del Allegato 4.1 del D.lgs 118/2011 l'elenco delle opere e degli investimenti che si intendono finanziare mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio, dando atto che gli altri investimenti programmati non sono finanziati da entrate correnti (non essendo previsto un saldo positivo di parte corrente da destinare a investimenti) ma solo da entrate in conto capitale (titolo 4), da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) o da avanzo di amministrazione vincolato e fondo pluriennale vincolato.

Oppure

Non risultano iscritti in bilancio stanziamenti per investimenti che si intendono finanziare mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio

<b>Opera pubblica</b>	<b>Importo</b>	<b>Ricorso All'indebitamento</b>
<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

## **7. Elenco delle società di capital controllate e propri organismi.**

Il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

-Asmel consortile- società consortile arl con una quota di partecipazione dello 0,01 in termini percentuali

-Ato ME1-raccolta rifiuti- SPA in liquidazione- con una quota di partecipazione dello 0,06 in termini percentuali

-ATO ME 3 idrico- spa in liquidazione- con una quota di partecipazione dello 0.079 in termini percentuali;

S.R.R - spa - con quota di partecipazione dello 0,3 in termini percentuali.

Allegati:

- Piano triennale opere pubbliche;
- Piano fabbisogno del personale;
- Piano degli acquisti;
- Piano delle alienazioni